

Politica per la prevenzione del rischio del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo

Tipo Documento	Policy
Versione	00
Data Approvazione CdA	20/12/2019
Data Applicazione	01/01/2020
Pagine	14
Redazione	Servizio Compliance

Indice

1. Premessa e generalità	3
2. Definizioni.....	4
2.1. Riciclaggio di denaro	4
2.2. finanziamento del terrorismo	5
3. Fonti normative	5
3.1. Riciclaggio di denaro	5
3.2. Finanziamento del terrorismo	6
4. Modello organizzativo.....	8
4.1. Ruoli e responsabilità.....	8
5. Gestione dei rischi riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.....	9
5.1. Metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio	9
5.2. Principi e regole in materia di adeguata verifica della clientela	10
5.2.1. Collocamento e adeguata verifica tramite terzi intermediari abilitati.....	11
5.2.2. Collocamento diretto	11
5.3. Criteri generali per la valutazione del rischio della clientela	11
5.3.1. Fattori di alto rischio.....	12
5.3.2. Misure rafforzate di adeguata verifica.....	12
5.3.3. Fattori di basso rischio e misure di adeguata verifica semplificata.....	12
6. Conservazione dei dati.....	13
7. Formazione.....	13
8. Individuazione e segnalazione delle operazioni sospette	13

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	20/12/2019	Prima emissione e approvazione CdA

1. Premessa e Generalità

Il Gruppo Anima Holding (nel seguito “Gruppo”) ha al suo vertice Anima Holding S.p.A. (nel seguito “la Capogruppo”), società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a cui viene attribuito il ruolo di indirizzo e coordinamento strategico dello stesso.

Il Gruppo è presente sul territorio italiano e all'estero attraverso società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo.

Per la tipologia di attività svolta le singole società controllate devono adottare, in conformità alla normativa nazionale ed europea tempo per tempo vigente, adeguati presidi volti alla prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A seguito della pubblicazione da parte di Banca d'Italia delle nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (nel seguito le “Disposizioni”) anche la Capogruppo risulta destinataria di taluni specifici obblighi in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Banca d'Italia ha infatti affermato il principio per cui le Disposizioni si applicano a tutti i gruppi italiani (cioè quelli con capogruppo italiana), inclusi quelli la cui capogruppo svolga una mera attività di holding di partecipazione. La Capogruppo deve quindi adottare gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio¹. Nello specifico, in base al nuovo dettato normativo, la Capogruppo è tenuta a:

- assicurare che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo;
- sviluppare un approccio globale al rischio di riciclaggio mediante la definizione ed approvazione di:
 - a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme alla normativa;
 - b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al gruppo;
 - c) standard generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- istituire una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela;
- individuare le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicurare che la gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti;
- assicurare, nei gruppi con operatività transfrontaliera, che le procedure presso le succursali e le società del gruppo con sede in paesi terzi siano allineate agli standard di gruppo e consentano la condivisione delle informazioni nel gruppo, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti o degli specifici adempimenti previsti dall'ordinamento del paese ospitante.

¹ Cfr. il documento Resoconto alla Consultazione contenente le principali valutazioni e scelte compiute per l'emanazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ove in risposta al quesito testuale “È stato chiesto se la disposizione che pone in capo alla capogruppo le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio si applichi anche alle capogruppo che svolgono una mera attività di holding di partecipazione e non sono tenute ad iscriversi in albi o elenchi di vigilanza.” Banca d'Italia ha risposto che “Le Disposizioni si applicano a tutti i gruppi italiani (cioè quelli con capogruppo italiana), inclusi quelli la cui capogruppo svolga una mera attività di holding di partecipazione.”

Al fine di adempiere compiutamente ai citati nuovi obblighi introdotti dalle Disposizioni la Capogruppo si è dotata della presente Policy che persegue l'obiettivo di illustrare il modello organizzativo, le regole e le soluzioni adottate a livello di Gruppo per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I principi espressi nella presente Policy dovranno essere declinati e dettagliati nell'ambito della normativa interna di emanazione da parte delle singole Società.

2. Definizioni

2.1. Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale avviene la reintroduzione nell'economia legale del denaro proveniente da reati, al fine di dissimulare o occultarne l'origine illecita.

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario in quanto altera profondamente i meccanismi di mercato, le normali condizioni concorrenziali ed inficia l'efficienza e la stabilità del sistema finanziario.

La disciplina italiana antiriciclaggio si caratterizza per il cd approccio "all crimes", cioè tutti i delitti non colposi costituiscono presupposto di riciclaggio.

Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre fasi:

1. **introduzione - posizionamento (placement/smurfing):** in questa fase vengono inseriti i proventi dell'attività illecita nel sistema finanziario spesso tramite una successione di piccole transazioni;
2. **stratificazione (layering):** compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
3. **impiego (integration):** riutilizzo dei proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Ai fini della normativa italiana per la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per riciclaggio si intende:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, nella consapevolezza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, nella consapevolezza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione a uno delle condotte di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale condotta, il tentativo di perpetrarla, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterla o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per autoriciclaggio si intende il reato previsto all'articolo 648-ter-1 c.p. che sanziona chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

2.2. Finanziamento del terrorismo

Le attività di finanziamento al terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere di origine lecita o illecita.

Per finanziamento al terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

3. Fonti normative

3.1. Riciclaggio di denaro

3.1.1. Livello internazionale

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.

Le Raccomandazioni elaborate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) rappresentano gli standard fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari.

Nel 1990 il GAFI ha emanato quaranta Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio alle quali, nel 2001, si sono aggiunte nove Raccomandazioni Speciali specificamente dedicate al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio del 2012 con l'emanazione dei nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation compendiate in quaranta Raccomandazioni.

Tra gli elementi innovativi rilevano inoltre l'ampliamento dell'ambito dei reati-presupposto del riciclaggio per comprendere anche le violazioni fiscali e l'affinamento degli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, volto a chiarirne le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e a rafforzarne l'intensità nei casi di maggiore esposizione.

Nel corpo delle Raccomandazioni sono stati compendiate anche gli standard antiterrorismo introdotti nel 2001 attraverso le apposite Raccomandazioni speciali. Sono state inoltre adottate misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3.1.2. Normativa comunitaria

Le regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri.

La IV direttiva antiriciclaggio n. 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio attualmente in vigore, a distanza di dieci anni dalla terza Direttiva, potenzia il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012.

In modifica di quest'ultima è stata infine adottata la V direttiva antiriciclaggio n. 2018/843, finalizzata ad accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario ed allineare la normativa all'emergere di nuove tendenze e servizi basati sulle moderne tecnologie e che si diffondono sempre più come sistemi finanziari alternativi. Si mira pertanto ad adottare nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini.

Di particolare rilievo, ai fini della presente Policy, sono inoltre gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

3.1.3. Livello nazionale

La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e da ultimo dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 in recepimento della IV direttiva e V direttiva e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, sulla base delle relative competenze.

3.2. Finanziamento del terrorismo

3.2.1. Livello internazionale

Nazioni Unite

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate dall'ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l'estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Con una Risoluzione del 1999 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha introdotto come misura specifica per la lotta al terrorismo la procedura di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito

comitato (Comitato per le Sanzioni); dal 2001 e al 2012 sono state adottate e aggiornate nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda e dei Talibani.

Dal 2014 per fronteggiare la nuova minaccia dell'ISIL, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha esteso agli affiliati all'ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni prescritto a suo tempo ad Al-Qaeda, imponendo agli Stati membri l'adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei "combattenti terroristi stranieri" (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

Sono state inoltre introdotte misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati e sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente.

Tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha provveduto ad adottare misure specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte.

Raccomandazioni del Gafi

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell'11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il GAFI ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo che hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioni, che ricomprendono nel loro campo d'azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

3.2.2. Normativa comunitaria

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che hanno introdotto le misure di "congelamento", l'Unione Europea ha adottato specifiche "Posizioni Comuni" e Regolamenti.

L'aggiornamento delle liste avviene attraverso l'adozione di appositi provvedimenti emendativi dei Regolamenti, sulla base dei quali la Commissione europea ha predisposto la propria lista consolidata (Financial Security Database) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti a sanzioni finanziarie internazionali in Europa.

In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l'Unione Europea ha adottato la nuova Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo.

E proprio allo scopo di migliorare l'assetto di prevenzione per contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda le nuove modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni, è stata adottata la V direttiva antiriciclaggio n. 2018/843 del 30 maggio 2018.

3.2.3. Livello nazionale

Le disposizioni nazionali in materia di finanziamento del terrorismo trovano organica sistemazione nel decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Il d.lgs. 109/2007 prevede a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio adempimenti di diversa natura, riflesso della duplicità dell'azione di contrasto incentrata sulle misure di congelamento (obblighi di comunicazione) e sulle segnalazioni delle operazioni sospette (obblighi di segnalazione).

Gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 109/2007 sono stati poi assorbiti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, in seguito all'estensione della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio al fenomeno del finanziamento del terrorismo in tutti gli ambiti di applicazione previsti (adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno, valutazione e gestione del rischio).

Un ruolo fondamentale nell'individuazione delle operazioni sospette da segnalare rivestono gli indicatori di anomalia, in particolare quelli specifici per il finanziamento del terrorismo contenuti nel provvedimento della Banca d'Italia del 2010, che pongono particolare attenzione al profilo soggettivo (liste), alla localizzazione delle controparti (aree a rischio) e agli istituti non profit e le successive e recenti altre comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

4. Modello organizzativo

4.1. Ruoli e Responsabilità

Il modello organizzativo di Gruppo prevede che la responsabilità primaria in materia di presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia rimessa agli Organi Aziendali delle singole Società, ciascuna secondo le rispettive competenze ed in conformità alla normativa applicabile ai Paesi di appartenenza, nonché in coerenza con le indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

Le Società controllate individuano le specifiche funzioni antiriciclaggio e nominano i relativi responsabili, nonché nominano il Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette ("Responsabile SOS").

I nominativi dei Responsabili di ogni Società del Gruppo vengono comunicati al Consiglio di Amministrazione di Anima Holding.

La Funzione Antiriciclaggio di Anima SGR è il riferimento per le attività correlate alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo e per la Segnalazione delle Operazioni Sospette per le Società controllate italiane.

Organo con funzione di Supervisione Strategica della Capogruppo

L'Organo con funzione di Supervisione Strategica approva e riesamina periodicamente la Policy che definisce gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e del relativo sistema dei controlli.

Esamina con cadenza almeno annuale la relazione del Servizio Compliance & AML di Anima SGR relativamente alle attività svolte relative alle attività di indirizzo strategico in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo a livello di Gruppo.

Organo con funzione di Controllo

L'Organo con funzione di Controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza degli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e del relativo sistema dei controlli.

Servizio Compliance & AML di Anima SGR

Il Servizio Compliance & AML di Anima SGR svolge una funzione propositiva e consultiva verso i competenti organi aziendali competenti con riguardo alle seguenti attività:

- sviluppare un approccio globale al rischio di riciclaggio con riguardo alla metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio e agli standard generali di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- individuare le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicurare che la gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti;
- revisione periodica della Policy.

Inoltre il Servizio Compliance & AML:

- assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al Gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo;
- istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al Gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela, nonché la condivisione delle informazioni rilevanti tra le Società del Gruppo;
- conduce un esercizio di autovalutazione di Gruppo, nonché coordina l'esercizio di autovalutazione condotta dalle singole Società effettuato dalle Funzioni Antiriciclaggio;
- analizza i risultati dell'attività svolta dalle singole Funzioni Antiriciclaggio delle Società del Gruppo, compresi i risultati dell'esercizio di autovalutazione;
- predispone flussi informativi, almeno annuali, diretti agli organi aziendali e all'alta direzione contenenti i risultati dell'attività svolta.

Funzione di Revisione Interna

La funzione di Revisione Interna della Capogruppo verifica il corretto svolgimento del Processo definito dalla Policy.

5. Gestione dei rischi riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

5.1. Metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio

La valutazione dei rischi di riciclaggio è effettuata, annualmente o in occasione dell'apertura di nuove linee di Business, da parte della Funzione Antiriciclaggio di ogni singola Società del Gruppo e, relativamente al Gruppo, da parte della Funzione Compliance & AML di Anima SGR. La metodologia per tale valutazione comprende le seguenti macro-attività:

1. **identificazione del rischio inerente:** i rischi sono valutati tramite un'analisi specifica su tutte le aree aziendali identificando il perimetro operativo. Per le aree identificate come sensibili a rischi antiriciclaggio costituiranno oggetto di valutazione l'operatività, i prodotti e servizi offerti, la clientela, i canali distributivi e l'area geografica e paesi di operatività. Per lo svolgimento dell'analisi dovranno essere considerata almeno i seguenti aspetti: operatività, prodotti e servizi, clientela, canali distributivi e area geografica e paesi di operatività. Ad esito delle analisi svolte viene assegnato ad ogni area aziendale un rischio inerente antiriciclaggio in una scala da 1 a 4;
2. **analisi delle vulnerabilità:** è oggetto di analisi l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare il

livello di vulnerabilità delle singole aree aziendali: ad esito di tale valutazione, che tiene conto degli esiti delle verifiche svolte dalle funzioni di controllo, è espresso un giudizio in una scala da 1 a 4;

3. **determinazione del rischio residuo:** è valutato il livello di rischio residuo in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione; a tal fine è utilizzata una matrice che combina i giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità assegnati con il risultato di individuare la relativa fascia di rischio residuo secondo una scala di giudizio da 1 a 4. Il livello di rischio residuo complessivo della singola società è il risultato dei valori di rischio residuo delle singole linee di business / aree aziendali individuate e ponderate secondo il peso attribuito alla singola area per ogni linea di business / area aziendale;
4. **azione di rimedio:** ad esito della determinazione del livello di rischio residuo per singole aree aziendali e complessivo, l'organo con funzione di gestione identifica e propone, di concerto con la Funzione Antiriciclaggio di ogni Società del Gruppo, gli interventi correttivi o di adeguamento da adottare al fine di prevenire e mitigare i rischi residui.

Per lo svolgimento dell'esercizio di autovalutazione, ogni Società del Gruppo dovrà valutare almeno i seguenti aspetti:

- strutturazione per linee di business;
- inserimento dell'elenco di fattori di rischio ritenuti rilevanti per la Società al fine di individuare il rischio potenziale (rischio inerente). I fattori di rischio sono raggruppati in gruppi omogenei sulla base dei driver di valutazione (clienti, transazioni, canali distributivi);
- la presenza di una check list per la valutazione dei controlli necessari per la mitigazione dei rischi. Tali controlli traggono origine da quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, nonché sulla base delle best practices di mercato.

5.2. Principi e regole in materia di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività, normativamente disposte ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 231/07:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo,

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente. In relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti, si prevedono specifiche

misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da porre in essere. Nello specifico tali misure sono modulate in ragione delle peculiarità del processo distributivo dei prodotti e servizi delle Società

Controllate, Gestioni Collettive e Gestioni Individuali, che può svilupparsi in modalità diretta ovvero in modalità indiretta tramite terzi intermediari abilitati.

5.2.1. Collocamento e adeguata verifica tramite terzi intermediari abilitati

Il Collocatore assume il ruolo di mero intermediario nel rapporto tra le Società controllate e l'investitore, che diviene pertanto cliente intestatario del rapporto aperto con la Società controllate.

Deve essere stipulato una Convenzione di Collocamento con l'Intermediario Collocatore, in forza della quale lo stesso provvede a gestire e mantenere nel continuo il contatto diretto con la clientela e ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica ed in particolare:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto.

Le Società controllate devono effettuare il controllo costante del rapporto con il cliente.

5.2.2. Collocamento diretto

Le Società controllate sono tenute all'assolvimento di tutte le fasi dell'adeguata verifica della clientela, sia al dettaglio che istituzionale.

La Società controllate pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o l'esecutore, tenendo conto del rischio di frodi connesse al furto di identità.

5.3. Criteri generali per la valutazione del rischio della clientela

Il Gruppo si è dotato di un complesso presidio informatico antiriciclaggio per profilare e classificare in funzione del rischio riciclaggio la clientela e tutti i soggetti componenti i relativi rapporti (titolari effettivi, esecutori, delegati, ecc.).

Il presidio informatico di profilatura è alimentato nel continuo, oltre che con i dati e le informazioni provenienti dai sistemi gestionali, con ulteriori informazioni rilevate dall'attività di List Matching (Liste Antiriciclaggio, Antiterrorismo, PEP e Liste Indagini interne), dagli esiti di altre attività di controllo della Funzione Antiriciclaggio. Il software di profilatura determina un "punteggio" rappresentativo del livello di rischio e classifica la clientela in cinque classi (Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto).

Le strutture operative provvedono a sottoporre ad adeguata verifica rafforzata tutte le posizioni classificate ad Alto Rischio individuate ed estratte con cadenza mensile dai Presidi Informatici Antiriciclaggio, a seguito degli algoritmi di controllo relativi ad anomalie soggettive e/o operative (trigger event).

La Funzione Antiriciclaggio di ogni singola Società verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica e, se del caso, sottopone all'organo di supervisione strategica le proposte di variazione del sistema di profilatura della clientela.

5.3.1. Fattori di Alto Rischio

Il Presidio di profilatura classifica nella fascia di Alto Rischio almeno le seguenti tipologie:

1. i rapporti continuativi o le operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di Persone Politicamente Esposte;
2. i soggetti per i quali le Autorità competenti hanno notificato alle Società controllate provvedimenti ritenuti rilevanti in materia antiriciclaggio/antiterrorismo;
3. i soggetti rilevati nell'attività di List Matching;
4. i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;
5. i rapporti e le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
6. i soggetti che, in base ad ulteriori fattori di rischio considerati rilevanti, vengono classificati nella fascia di rischio alto.

Gli ulteriori fattori di rischio rilevanti sono identificati da ogni Società controllata almeno nelle seguenti categorie:

- Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:
 - rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale
 - strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
 - società con assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso
 - tipo di attività economica particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio e di corruzione
- Fattori di rischio elevato geografici
- Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - i trasferimenti titoli tra terzi privi di documentazione di supporto e bonifici con ordinanti o beneficiari diversi dagli intestatari dei rapporti in SGR
 - i bonifici rilevanti da e per l'estero, non connessi ad Intermediari Abilitati.

5.3.2. Misure rafforzate di adeguata verifica

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo nel caso di attribuzione al cliente di un profilo rischio Alto.

Le misure di adeguata verifica rafforzata le Società controllate devono almeno consistere in:

- Maggiore quantità delle informazioni relative a:
 - l'identità del cliente e del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente e la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
 - il rapporto continuativo;
 - la destinazione dei fondi;
- migliore qualità delle informazioni da acquisire ed in particolare verifiche di conferma sull'intestazione dei c/c ordinanti e beneficiari e verifiche sull'origine del reddito e del patrimonio;
- maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite controlli più frequenti sul rapporto continuativo e sulle operazioni.

5.3.3. Fattori di basso rischio e misure di adeguata verifica semplificata

In presenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti.

Le Società controllate considerano almeno i seguenti aspetti:

- Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo;
 - società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato

- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- intermediari bancari e finanziari individuati con efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
 - forme pensionistiche complementari disciplinate dalla normativa o regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.

6. Conservazione dei dati

Le Società controllate adottano modalità per la conservazione dei dati che garantiscano la conservazione degli stessi per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo e dall'esecuzione dell'operazione.

I dati relativi all'invio di informazioni alle Autorità competenti devono essere conservati per almeno dieci anni,

Le Società controllate devono predisporre sistemi di salvataggio dei dati.

7. Formazione

Tutti i dipendenti e i collaboratori delle Società controllate devono svolgere, con scadenze predefinite, un programma di formazione in merito al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

In particolare i dipendenti a diretto contatto con la clientela, il personale delle funzioni potenzialmente coinvolte nei processi "sensibili" al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo devono svolgere, oltre al programma di formazione generico, appositi corsi formativi per lo sviluppo di una specifica preparazione adeguata al proprio ruolo aziendale.

L'Organo di Gestione, di concerto con la Funzione Antiriciclaggio di ogni Società controllata, definisce il Programma di addestramento e formazione.

La normativa interna in materia di antiriciclaggio deve essere oggetto di diffusione e viene portata a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori esterni di Anima SGR.

8. Individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

Le Società controllate devono inviare alle competenti Autorità una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Il Gruppo condivide l'orientamento diffuso nella prassi segnaletica di procedere alla segnalazione di operazione sospetta anche nei casi di fondato convincimento che determinate disponibilità, pur non avendo origine necessariamente illecita, siano tuttavia destinate alla commissione di reati (corruzione, costituzione fondi neri, evasione fiscale, ecc.).

Ogni singola Società Controllata attribuisce, ad un proprio Responsabile delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette ("Responsabile SOS"), la valutazione delle segnalazioni pervenute e la trasmissione alle Autorità

Compete al Responsabile SOS:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dalle strutture organizzative competenti e di quelle cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;

- trasmettere all'Autorità competente le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza di tutte le valutazioni effettuate.

La trasmissione e la conservazione dei dati dovranno essere effettuate con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

La Capogruppo assicura, tramite la predisposizione di una base informativa comune, l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate corredate della motivazione della decisione al Responsabile SOS delle Società Controllate.